

NOTE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per lo svolgimento di un'attività produttiva (industriale, manifatturiera, artigianale, sia alimentare che non alimentare o nel caso di depositi di materiali in genere) nei casi in cui sia prevista la presentazione di una SCIA secondo le indicazioni riportate nel documento "Note esplicative Regimi Amministrativi" che potete trovare sul sito del Comune - alla voce SUAP- Servizi Erogati, prima della presentazione della SCIA gli interessati DOVRANNO:

1) DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'IMMOBILE

VERIFICARE che l'immobile dove si svolgerà l'attività abbia una destinazione urbanistica conforme all'attività stessa (in caso di dubbio è meglio rivolgersi all'ufficio urbanistica del Comune presso l'ufficio Tecnico Comunale per avere indicazioni precise in merito)

2) AGIBILITA' DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' ECONOMICA

VERIFICARE che l'immobile dove si svolgerà l'attività sia munito di " certificato di agibilità di edifici destinati ad attività economica": gli estremi del certificato andranno espressamente indicati nella SCIA stessa.

Nel caso in cui nella SCIA non vengano indicati i riferimenti al certificato di agibilità o la motivazione per cui l'immobile sia esente, l'interessato dovrà esibire, una dichiarazione sostitutiva e contestuale relazione tecnica (**vedi allegato n. 1**).

3) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI

CAPIRE se l'utilizzo di acqua è escluso dal ciclo produttivo ed è presente solo nei servizi igienici: in questo caso sarà possibile compilare una semplice comunicazione ed allegarla alla SCIA (**vedi allegato n.2**). Nel caso in cui, invece, l'acqua venga utilizzata nel ciclo di produzione o di lavorazione si dovrà fare riferimento alle norme che disciplinano gli scarichi produttivi di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (con particolare riferimento al capo III - tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi).

INOLTRE E' NECESSARIO VERIFICARE :

4) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Esistono attività che durante il ciclo produttivo producono emissioni in atmosfera di tipo diverso e in quantità diverse o che non producono alcuna emissione in atmosfera.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" nella parte Quinta ha rivoluzionato il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera, abrogando gran parte della normativa precedente e successivamente con il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, sono state fatte ulteriori modifiche ed integrazioni alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale (152/2006).

Dal 1 gennaio 2007 ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24, la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano) competente per territorio è l'autorità deputata al rilascio, rinnovo, riesame di tutte le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste e disciplinate dal D.lgs 152/2006 Parte Quinta, con l'esclusione di quelle relative agli impianti di incenerimento rifiuti (competenza Regionale- legge regionale 26/2003).
Esistono poi una serie di attività che, come indicato nel comma 1 dell'art. 272 del Decreto legislativo 152/06 vengono definite "ad emissioni scarsamente rilevanti", per le quali la competenza è assegnata al Comune competente per territorio.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC (d. lgs 152/06 parte seconda) Istanza da presentare direttamente alla Città Metropolitana di Milano (vedere sito proprio);

2) Emissioni in procedura ordinaria : (ex art. 269 d.lgs 152/2006): istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013, da presentare alla Città Metropolitana di Milano obbligatoriamente tramite l'applicativo SUAP : <http://impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>

3) Emissioni da impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 , del d.lgs 152/06 (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico) e D.g.r 11 dicembre 2018 -n. XI/983: comunicazione di carattere generale o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per i casi previsti dal ex D.P.R. 59/2013 da presentare alla Città Metropolitana di Milano obbligatoriamente tramite l'applicativo SUAP: <http://impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>

4) Emissioni da impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 275 comma 2 del d.lgs 152/2006, provenienti da impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso: comunicazione di adesione o istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le casistiche previste ex D.P.R. 59/2013 da presentare alla Città Metropolitana di Milano obbligatoriamente tramite l'applicativo SUAP: <http://impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>

5) Emissioni da impianti e attività in deroga (scarsamente rilevante) ai sensi di art. 272 comma 1 del D.lgs 152/2006 (ex inquinamento poco significativo) e D.g.r 11 dicembre 2018 - n. XI/982 la comunicazione va presentata al Comune,

Per la compilazione delle pratiche di cui ai punti 1-2-3-4 si possono chiedere informazioni presso l'ufficio Ecologia del Comune di Cornaredo.

Per la casistica di cui al punto 5 rivolgersi al SUAP del Comune di Cornaredo o utilizzare la modulistica allegata (vedi allegato n. 3).

5)IMPATTO ACUSTICO

La **valutazione di impatto acustico** ha come **scopo** principale quello di determinare se l'attività in questione rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora dell'area prescelta, e delle zone ad essa adiacenti e consiste nella previsione degli effetti ambientali dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

In poche parole, è uno studio tecnico che deve verificare se l'attività potrà o meno **arrecare disturbo** (in termini di superamento dei limiti) sui **recettori** potenzialmente sensibili; in caso affermativo dovranno essere intraprese e attuate tutte le precauzioni necessarie.

La valutazione di impatto acustico ambientale è uno studio che viene in genere richiesto, **nel caso si voglia installare un insediamento produttivo o una infrastruttura**.

Può essere anche richiesto nell'ambito di una procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche in forma previsionale (prima della realizzazione di opere edili).

La materia è disciplinata dalla **Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995** e riguarda tutte le attività produttive ed esercizi pubblici che dispongono di apparecchi rumorosi.

La **legge n. 447/95, all'art. 8, comma 2** prescrive che si debba produrre una relazione di impatto acustico ogni volta che:

- si decide di **costruire, modificare o potenziare** un'opera edile (tra quelle che sono elencate nella legge);
- si intenda avviare una **nuova attività** produttiva, commerciale o ricreativa;
- si presenta una domanda per il rilascio di **permessi di costruire** per nuovi impianti, infrastrutture di attività produttive o servizi commerciali;
- un ente pubblico o un comune ne faccia richiesta.

Le valutazioni di impatto acustico **non hanno una scadenza**, quindi **non necessitano di un aggiornamento periodico**, ma devono in genere essere nuovamente redatte ogni qualvolta si decida di effettuare un ampliamento all'attività, una modifica o inserire una nuova sorgente sonora rumorosa che può determinare una variazione dei livelli di emissione sonora precedentemente calcolati o rilevati.

Generalmente, quando si esegue una valutazione previsionale di impatto acustico, si analizza la rumorosità prevista in orario diurno e quella prevista in orario notturno, tenendo conto della presenza di eventuali interventi di mitigazione della rumorosità.

La valutazione di impatto acustico può essere effettuata esclusivamente da un **Tecnico Competente in Acustica Ambientale**, figura professionale riconosciuta dalla Regione e qualificata allo svolgimento delle perizie fonometriche.

Il documento finale dovrà contenere, in modo particolare, il giudizio conclusivo dell'indagine effettuata.

Nel caso in cui, dal confronto con i limiti di legge previsti in quella zona, si rilevi un superamento degli stessi, risulta necessario definire un **piano di bonifica** promettendo alle autorità di diminuire o eliminare le emissioni rientrando nei limiti vigenti. Tale piano di risanamento dovrà già essere presente all'interno della relazione.

Per tale motivo la relazione dovrà contenere già al suo interno le misure necessarie a contenere il livello di rumore entro i valori ammessi dalla legge se dallo studio di impatto si prevede che il rumore generato dall'attività andrà oltre.

Il piano di risanamento acustico, in particolare, dovrà fornire le seguenti informazioni:

- le **motivazioni tecniche** a causa delle quali è risultata necessaria l'individuazione di misure atte a contenere i livelli di rumore, con riferimento alle sorgenti sonore responsabili del superamento dei limiti;
- le **misure di mitigazione** prescelte, con la descrizione tecnica degli interventi di bonifica e delle caratteristiche fonoassorbenti dei materiali che si intende utilizzare;
- la **stima della riduzione** dei livelli sonori in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.

L'art 4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2011 n.227 prevede **l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione** di cui all'art. 8 commi 2,3,4 della legge 447/95 per le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del suddetto decreto.

L'art.4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2011 n.227 elenca, però, una serie di **attività per le quali, invece, nell'articolo stesso, sono indicati gli obblighi di predisposizione della documentazione** da presentare ai sensi dell'art.8 comma 2 della legge 447/95.

L'art.4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2011 n.227, per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, prevede la possibilità di fare **un'autocertificazione previsionale di impatto acustico** secondo quanto indicato all'art.8 comma 4 della legge 447/95, ai sensi del D.P.R. 445/2000. (**vedi allegato n. 4**)

NOTA BENE

Qualora la pratica di inizio attività preveda la compilazione della **Scheda 4 e della Scheda 5** e l'interessato non utilizzi la modulistica corretta del Portale Impresa in un giorno che prevede già al suo interno la compilazione automatica delle due schede, l'ufficio potrà richiedere di integrare la SCIA presentata compilando a parte le schede 4 e 5. (fac simili scaricabili tra gli allegati).